SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1806

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati il 1° giugno 1995, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati PECORARO SCANIO, REALE, AYALA, SORIERO, CASCIO, DELLA ROSA, PARLATO, DOSI, MELANDRI, SCOTTO di LUZIO, ALOI, BAMPO, BOFFARDI, BOGI, BOSISIO, CACCAVARI, CANESI, AZZANO CANTARUTTI, CARLESIMO, CARRARA, CARUSO Enzo, CERULLO, CESETTI, COLLAVINI, CORNACCHIONE MILELLA, DEL GAUDIO, DI MUCCIO, DI STASI, FALVO, FERRANTE, FONTAN, FUSCAGNI, GALLETTI, GERARDINI, GILBERTI, GNUTTI, GUERZONI, INCORVAIA, INDELLI, LA CERRA, LANDOLFI, LA SAPONARA, LUMIA, MANGANELLI, MAZZETTO, MAZZUCA, MIRONE, MORMONE, NAPPI, NESPOLI, ONNIS, PACE Giovanni, PAGGINI, PEZZELLA, PEZZONI, PODESTÀ, PORCARI, PROCACCI, RAVETTA, REBECCHI, RONCHI, ROTUNDO, RUFFINO, SACERDOTI, SAIA, SALINO, SANDRONE, SCALIA, SCIACCA, SIDOTI, SOLDANI, TORRE, TREVISANATO, TURRONI, URSO e ZACCHERA (2043); ALIPRANDI, MALAN, MAMMOLA, TADDEI, CAVALLINI, BONATO, PROVERA, MATACENA, SCHETTINO, MATTINA, PEZZELLA, NOCERA, CUSCUNÁ, FILIPPI, LA GRUA, CACCAVALE, LODOLO D'ORIA, PACE Giovanni, CARUSO Enzo, GUBETTI, MONTANARI, BASSO, MASTRANGELO, LAZZARINI, HÜLLWECK, COSTA, CHIESA, CECCONI, CARLESIMO, LUCCHESE, TRINCA, PEZZOLI, MOLINARO, PIACENTINO, SANDRONE, PARLATO e LUMIA (2094); GARRA, LIOTTA, TRANTINO, ARDICA, PALEARI, PACE Donato, PERICU, PORCARI, NERI, TADDEI, MAGRONE, SCOCA, SPARACINO, LI CALZI, BATTAGGIA, BASILE Emanuele, FONNESU, PRESTIGIACOMO, SIGONA, CACCAVALE, TARDITI e USIGLIO (2178); MANZONI, VALENSISE, MARIANO, MORMONE e CUSCUNÀ (2232); BORGHEZIO, ARRIGHINI, BONAFINI, CALDEROLI, FONTAN, MARTINELLI Piergiorgio, MAZZETTO, RODEGHIERO e STROILI (2398)

(V. *Stampati Camera nn.* **2043, 2094, 2178, 2232** *e* **2398**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 giugno 1995

Disposizioni in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2-*bis*. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

2-*ter*. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 del presente articolo e comunque non prima del 31 dicembre 1996».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.